### Contratto di concessione in uso a titolo oneroso

# delle infrastrutture del servizio idrico integrato

\*\*\*\*\*

La società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., (di seguito anche LTA S.p.A.), avente sede a Portogruaro, Piazza della Repubblica, n. 1, partita IVA e C.F. 04268260272, rappresentata dal Direttore Generale ing. Giancarlo De Carlo, nato il 23/07/1962 a Motta di Livenza (TV), domiciliato per la carica presso la sede della società, munito dei necessari poteri;

ρ

la società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. (di seguito anche ABL Patrimonio S.p.A.), avente sede ad Annone Veneto, via Trieste, n. 11, partita IVA e C.F. 04046770279, rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Flavio Pol, nato il 25/06/1961 a Motta di Livenza (TV), domiciliato per la carica presso la sede della società, munito dei necessari poteri;

#### Premesso:

- che l'Autorità d'Ambito è stata costituita nella forma giuridica di consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 sulla base di quanto stabilito da un accordo Interregionale ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge Regione Veneto n. 5/1998 e dall'art. 4 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 13/2005, per consentire ai Comuni l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di servizio idrico integrato;
- che per effetto del provvedimento n. 10 del 29/12/2010, assunto dall'Assemblea dell' A.T.O.I. le funzioni amministrative relative al ciclo idrico integrato sono state trasferite dai Comuni ricadenti nell' A.T.O.I. alla medesima A.T.O.I. "Lemene";
- che ai sensi del provvedimento n. 11 del 29.12.2010 assunto dall'Assemblea dell'A.T.O.I ai fini della prima attivazione del servizio idrico integrato, sulla scorta della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere tra i soggetti coinvolti, il

19-29

territorio dell'Ambito è stato ripartito in due macroaree delle quali quella denominata "area occidentale" rientrava nella competenza di Acque del Basso Livenza S.p.A. (di seguito anche ABL S.p.A.) e comprende i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena, Arzene, Casarsa della Delizia, Fiume Veneto, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone e Zoppola; e quella denominata "area orientale" rientrava nella competenza di CAIBT S.p.A. e comprende i Comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Portogruaro (frazioni di Giussago e Lugugnana), Caorle (località Castello di Brussa e Villaviera), Cordovado, San Vito al Tagliamento e Morsano al Tagliamento;

- che con la stessa deliberazione n. 11 del 29.12.2010 sono stati adottati il "Piano stralcio investimenti 2011/2020 di acquedotto, fognatura e depurazione e l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato" sia dell'area occidentale e settentrionale che dell'area orientale, contenenti la ricognizione delle opere, il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso provvisorio modello organizzativo-gestionale e sono stati approvati gli investimenti previsti nel piano stralcio affidandone la concreta attuazione, per la parte da realizzare nella macroarea di competenza, ad ABL S.p.A. e a CAIBT S.p.A.;
- che il Piano ha comunque valenza strettamente limitata all'arco temporale necessario all'Autorità d'Ambito per predisporre il Piano d'Ambito "Lemene", sulla cui scorta provvederà al definitivo affidamento in base alle vigenti norme in materia di servizi pubblici locali;
- che Acque del Basso Livenza Spa e CAIBT S.p.A. hanno continuato a gestire tale servizio provvisoriamente e in regime di salvaguardia, sulla base delle deliberazioni assembleari dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" (A.T.O.I. "Lemene"), assunte di anno in anno nel mese di dicembre in attuazione dell'Accordo Interregionale intercorso tra la Regione del Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, accordo in cui veniva tra l'altro costituito il predetto Ambito, comprendente i Comuni del bacino idrografico del fiume Lemene;



- che in forza del "principio di unicità della gestione di ciascun ambito" sancito dall'art. 150 comma 1 del D. Lgs 152/2006, come confermato dall'assemblea dell'A.T.O.I. "Lemene" con delibera di data 21 aprile 2008, la gestione del servizio idrico integrato doveva essere assegnata ad una unica società per tutto il territorio di sua competenza;
- che al fine di perseguire l'obiettivo della costituzione di una unica società di gestione tra Acque del Basso Livenza S.P.A. e CAIBT S.p.A. si era reso preventivamente necessario per dette società procedere alla separazione tra la gestione del servizio idrico e la proprietà delle infrastrutture, fermo restando la totale proprietà pubblica degli impianti e delle reti di erogazione del servizio idrico (a norma dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, comma 13, e dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006;
- che il 10.08.2010 l'Assemblea straordinaria della società Acque del Basso Livenza S.p.A. ha quindi deliberato la scissione parziale proporzionale finalizzata all'attribuzione delle sue reti, impianti ed altre dotazioni alla società interamente pubblica denominata Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.;
- che con atto a rogito del Notaio Roberto Cortelazzo del 18.04.2011, rep. 24095, è stato completato l'iter di scissione parziale proporzionale avviato con la suddetta delibera;
- che, a seguito dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Venezia, avvenuto il 29.04.2011, sono stati assegnati alla società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. il complesso dei beni e delle altre dotazioni del ciclo idrico integrato già di proprietà di Acque del Basso Livenza S.p.A.;
- che con il contratto stipulato il 07.12.2011 la società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. ha concesso in uso a titolo oneroso ad Acque del Basso Livenza S.p.A. il complesso delle infrastrutture del sistema idrico integrato dettagliate nell'allegato A) parte integrante del contratto, al fine di consentire la gestione del servizio idrico integrato alla società ABL S.p.A. in quanto affidataria della gestione del servizio e nei limiti della durata dell'affidamento;
- che, con la locuzione "infrastrutture del sistema idrico integrato" s'intende l'insieme dei beni materiali costituenti il complesso delle reti idriche e fognarie



elencate nell'allegato A), o da realizzare nel periodo di vigenza del contratto, di proprietà di ABL Patrimonio S.P.A. e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato per i Comuni ricompresi nell'area occidentale del territorio dell'A.T.O.I. "Lemene";

- che per effetto dell'iscrizione dell' Atto di Fusione del 05/12/2014 a rogito notaio Cortelazzo di Pordenone (rep. n. 814 racc. n. 657), in data 11/12/2014, le società Acque del Basso Livenza S.p.A. con sede in Annone Veneto (Ve), viale Trieste, n. 11, Codice fiscale e Partita Iva 00204730279 e CAIBT S.P.A, con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), via L. Zannier n. 9, Codice Fiscale e Partita Iva 00216530279, si sono fuse in LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.a." con decorrenza dall' 11 dicembre 2014;
- che da tale data LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società fuse ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.p.A e CAIBT S.P.A;
- che l'art. 5 del citato atto di fusione, in particolare, prevede che "Ogni persona, ente, ufficio sia pubblico che privato resta sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o consensi e con pieno definitivo esonero di responsabilità, a trasferire ed intestare alla società risultante dalla fusione tutti gli atti, documenti, licenze (anche commerciali), autorizzazioni e concessioni,...omissis.. attualmente intestati o intitolati alle società fuse, ..omissis.."

Visto il contratto di concessione in uso a titolo oneroso ad ABL S.p.A., società di gestione del S.I.I., delle infrastrutture di proprietà di Acque del Basso Livenza Patrimonio Spa, stipulato tra le parti il 07/12/2011;

#### Preso atto

- che il contratto citato, all'art. 9 prevede che... il canone concessorio varierà in diminuzione nel caso di estinzione dei mutui in essere al 29/04/2011. Il canone concessorio potrà subire inoltre delle variazioni in aumento o in diminuzione, che dovranno essere documentate in ordine alla causa ed alle modalità di conteggio, nel caso di variazioni di norme giuridiche o tariffarie che attengano in modo cogente alle modalità di calcolo del canone concessorio, fatto salvo diverso accordo tra le parti, se ammesso.
- che con deliberazione dell' Assemblea della Consulta d'Ambito "Lemene" del 07/05/2014 è stata approvata la "Predisposizione della tariffa per gli anni 2014 e 2015



ai sensi della deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013, n.643/2013/R/idr, recante 'Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento';

- che con Delibera AEEGSII n. 317/14/R/IDR la proposta tariffaria di cui al punto che precede, comunicata da CATOI "Lemene" ad AEEGSII, pur riconosciuta adeguata al raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna e dei previsti livelli di qualità del servizio, atti a far sì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizione di efficienza e di equilibrio economico finanziario, non è stata accolta ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR nella parte in cui prevede la destinazione di una "parte di FoNI [per il gestore Acque del Basso Livenza (ABL) S.p.A] non a investimenti ma a favore della patrimoniale ABL Patrimonio", atteso che, come previsto dal comma 22.1 del citato articolo, "è fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, ..... una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (FoNI)";
- che quindi l' AEEGSII nell'approvare la tariffa di ABL Spa non ha riconosciuto ai fini tariffari una parte del costo sostenuto per il canone concessorio corrisposto ad Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.;

#### Dato atto:

- che Acque del Basso Livenza Spa e CAIBT Spa ora fuse in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. hanno gestito il servizio idrico integrato nel territorio dei comuni soci in regime di affidamento diretto a partire dal 01.01.2011;
- che con deliberazione n. 21 adottata dall'Assemblea dell'A.T.O.I. "Lemene" nella seduta del 30/12/2014 l'affidamento diretto del S.I.I. è stato prorogato anche per l'anno 2015 in capo a Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- che lo schema del presente contratto è stato adottato dall'Amministratore Unico della società ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A. il 08.05.2015;
- che lo schema del presente contratto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. del 07/05/2015;
- che con il presente atto ABL Patrimonio S.p.A. intende concedere in uso a titolo oneroso il complesso delle infrastrutture del sistema idrico integrato dettagliato

Jal Jal

nell'allegato A) al presente contratto, al fine di consentire alla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato di cui risulta affidataria in forza della citata deliberazione della Consulta d'Ambito "Lemene";

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del contratto di concessione in uso al gestore del S.I.I. dei beni di proprietà di Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A, in essere dal 29.04.2011 che deve quindi intendersi completamente superato dal presente contratto con efficacia dal 1° gennaio 2015;

Ritenuto di rideterminare, con decorrenza 1° gennaio 2015, in € 1.000.000,00 il canone di concessione in uso a titolo oneroso delle infrastrutture del servizio idrico integrato al fine di adeguare il rapporto contrattuale alle previsioni della Delibera AEEGSII n. 317/14/R/IDR pur nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziazio di Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.

### Tutto ciò premesso:

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 – oggetto della concessione

Il presente contratto disciplina la concessione in uso a titolo oneroso delle infrastrutture del servizio idrico integrato di proprietà della società ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO S.P.A (concedente), alla società in house LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. (concessionaria), in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito del "Lemene".

Le infrastrutture consegnate vengono elencate in modo analitico nell'allegato A) al presente contratto, sottoscritto tra le parti anche ai fini della consegna e loro presa in carico.

Art. 2 – uso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse

A LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA è riconosciuto il diritto d'uso delle infrastrutture del servizio idrico integrato concesse, in quanto affidataria del servizio idrico integrato per i Comuni dell'area occidentale dell' A.T.O.I. "Lemene". L'uso delle infrastrutture del servizio idrico integrato concesse comporta l'onere, a carico della concessionaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 4.

7/2-1-32

art. 3 – assegnazione dei beni alla concessionaria

La concedente consegna alla concessionaria un complesso di infrastrutture del sistema idrico integrato nello stato di fatto in cui si trovano come dettagliato dall'allegato A). Tutte le utenze relative ai consumi d'energia elettrica, riscaldamento, acqua ed elencate in via esplicativa e non esaustiva, debbono essere intestate alla concessionaria.

Art. 4 — manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi per opere edili ed impiantistiche

La concessionaria si obbliga alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del complesso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso.

Qualora si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture concesse in uso non previsti dal vigente Piano degli investimenti o dal Piano d'Ambito, la concessionaria procederà nei tempi e con le modalità ritenute più opportune, in ragione delle caratteristiche di complessità ed onerosità dell'intervento, in accordo e secondo le indicazioni della concedente.

Art. 5 — Personale impegnato nella gestione delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso

La concessionaria provvede alla gestione delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso con risorse adeguate, avvalendosi sia di personale dipendente che di personale non dipendente.

In relazione alle risorse umane impegnate nei servizi di gestione del complesso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso, la concessionaria è tenuta inoltre a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale sia dipendente che non dipendente.

Art. 6 – Oneri gestionali

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso debbono intendersi a completo carico della concessionaria, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati nel presente contratto come a carico della società ABL Patrimonio S.P.A.

Je Se M

## Art. 7 – Durata della concessione

La durata della concessione che continua senza soluzione di continuità dal 29.04.2011 è fissata fino al 31/12/2015, termine dell'affidamento provvisorio a LTA S.p.A. della gestione del servizio idrico integrato come deliberato dalla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", con propria deliberazione n. 21 del 30/12/2014.

Nel caso di proroga dell'affidamento ovvero di nuovo affidamento il presente contratto avrà durata coincidente a quella dell'affidamento prorogato o novellato. Il contratto decadrà automaticamente nel caso di affidamento ad altro gestore del servizio idrico integrato per tutti i Comuni attualmente serviti fin dalla data di decorrenza del nuovo affidamento o da altra data che verrà concordata in forma scritta.

Qualora l'affidamento ad altro gestore riguardasse solo alcuni dei Comuni attualmente serviti, il contratto decadrà dalla data di decorrenza del nuovo affidamento limitatamente ai Comuni non più gestiti mentre rimarrà efficace per quelli ancora in gestione, alle condizioni previste dal presente contratto, escluso l'accordo relativo al canone di concessione che dovrà essere rideterminato con accordo scritto tra le parti.

Art. 8 – rapporti economici e finanziari

Il canone di concessione annuale è fissato per l'anno 2015 in  $\$  1.000.000,00 (unmilione) più IVA.

Il canone verrà fatturato in 4 (quattro) rate uguali che verranno saldate entro il 20/04 - 20/7 - 20/10 e 20/01 di ogni anno di riferimento. La rata con scadenza 10/01 è riferita all'ultimo trimestre dell'anno precedente.

Il canone concessorio potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione, che dovranno essere documentate in ordine alla causa ed alle modalità di conteggio, nel caso di variazioni di norme giuridiche o tariffarie che attengano in modo cogente alle modalità di calcolo del canone concessorio, fatto salvo diverso accordo tra le parti, se ammesso.



Eventuali contestazioni mosse da parte della concessionaria nei confronti della concedente non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento di detto canone nei termini stabiliti.

Art. 9 – garanzie e condizioni di sicurezza e responsabilità

La concessionaria adotterà ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza per i dipendenti da essa impegnati nella gestione delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse in uso, in ordine alle previsioni del D. Lgs. n. 81/2008 e della normativa in materia di infortuni sul lavoro.

La società concedente è manlevata da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al precedente comma.

Art. 10 – garanzie assicurative

A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dall'uso delle infrastrutture del sistema idrico integrato concesse, la concessionaria stipulerà regolari contratti di assicurazione, con idonei massimali, a copertura di almeno i seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

- \_ per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
- \_ per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi, da correlarsi alle polizze generali stipulate in tal senso dalla concedente proprietaria dei beni stessi.

La concessionaria metterà a disposizione della concedente copia delle polizze assicurative stipulate.

# Art. 11 – rilascio di fidejussioni sui mutui

Le parti concordano che tutti i mutui accesi per il finanziamento delle opere concesse in uso a norma del presente contratto, se richiesto dal soggetto concedente il finanziamento, saranno assistiti da fidejussione od altra garanzia equivalente che impegnerà la concessionaria a subentrare alla concedente nel pagamento delle rate in scadenza nell'intervallo di vigenza del presente contratto,

Pose M

nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la concessionaria dovesse mancare o ritardare il pagamento del canone di concessione, salvo diverso accordo tra le parti.

Le parti concordano che, se richiesto dal soggetto concedente il finanziamento, i mutui accesi dalla concessionaria per il finanziamento delle opere necessarie all'espletamento del servizio idrico saranno assistiti da fidejussione od altra garanzia equivalente che impegnerà la concedente a subentrare alla concessionaria nel pagamento delle rate in scadenza nell'intervallo di vigenza del presente contratto salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 12 - divieto di sub concessione

E' fatto divieto alla concessionaria di sub concedere, anche solo in parte, le infrastrutture oggetto del presente contratto salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 13 – collegio arbitrale

Le eventuali controversie che sorgessero in applicazione al presente contratto, da chiunque promosse se legittimato, saranno decise da un Arbitro Unico da nominarsi, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.

L'Arbitro Unico potrà essere adito solo dopo che le parti fra le quali la controversia è sorta abbiano fallito un tentativo di conciliazione di fronte alla CCIAA di Pordenone sulla base del regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale di Pordenone nel testo vigente alla data in cui sorgerà la controversia.

La procedura sarà amministrata dalla CCIAA di Pordenone e sarà conforme a quanto previsto dal regolamento di arbitro adottato dalla Camera Arbitrale di Pordenone nel testo vigente alla data in cui sorgerà la controversia.

L'Arbitro Unico deciderà entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, in via rituale secondo equità.

L'Arbitro Unico stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.



Art. 14 - spese ed oneri fiscali

Ogni spesa relativa alla stipula del presente contratto è divisa in parti uguali tra concedente e concessionario.

Art.-15 - registrazione

Il presente contratto può essere registrato in caso d'uso, secondo quanto previsto dal DPR n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Annone Veneto, 08/05/2015.

Per il concedente

A.B.L. Patrimonio S.P.A.

L'Amministratore Unico

Dott. Flavio Pol

Per il concessionario

LTA S.p.A.

Il Direttore Generale

ing. Giancarlo De Carlo